



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 129 del 18 dicembre 2017

INDICE

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Ambito di applicazione**
- Articolo 2. Definizioni**
- Articolo 3. Esercizio dell'attività**
- Articolo 4. Normativa igienico sanitaria e in materia di sicurezza**
- Articolo 5. Vendita a mezzo di veicoli**
- Articolo 6. Orari**

TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

CAPO I - MERCATI

- Articolo 7. Norme in materia di funzionamento dei mercati**
- Articolo 8. Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati (e nelle fiere)**
- Articolo 9. Rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato**
- Articolo 10. Assegnazione di posteggi in mercati, posteggi fuori mercato o fiere di nuova istituzione**
- Articolo 11. Assegnazione dei posteggi riservati**
- Articolo 12. Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi**
- Articolo 13. Modalità di registrazione delle presenze**
- Articolo 14. Subingresso nel titolo abilitativo**
- Articolo 15. Spostamento del mercato e della fiera**
- Articolo 16. Criteri di variazione di miglioria e scambio di posteggi**
- Articolo 17. Mercati straordinari**
- Articolo 18. Circolazione pedonale e veicolare**
- Articolo 19. Imprenditori agricoli**
- Articolo 20. Revoca della concessione di posteggio**
- Articolo 21. Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari**

CAPO II – FIERE

- Articolo 22. Norme in materia di funzionamento delle fiere**
- Articolo 23. Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi**
- Articolo 24. Modalità di registrazione e calcolo delle presenze**
- Articolo 25. Rimando alla disciplina dei mercati**
- Articolo 26. Fiere: localizzazione, caratteristiche e orari**

CAPO III – FIERE PROMOZIONALI

- Articolo 27. Fiere promozionali**
- Articolo 28. Affidamento dell'organizzazione e della gestione delle fiere promozionali**
- Articolo 29. Fiere: localizzazione, caratteristiche e orari**
- Articolo 30. Determinazione degli orari**
- Articolo 31. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

CAPO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 32. Norme in materia di funzionamento dei posteggi fuori mercato**
- Articolo 33. Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari**

TITOLO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

- Art. 34. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**
- Art. 35. Zone vietate**
- Art. 36. Divieto di svolgimento di commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37. Sanzioni**
- Art. 38. Abrogazioni precedenti disposizioni**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 5 della L.R. 7.2.2005 n. 28 (*Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).
2. Il regolamento è approvato dal consiglio comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni contenute nel Codice del Commercio, si intendono:
 - a) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi e senza rilevazione delle assenze dei concessionari;
 - b) per **presenze in un mercato**, fiera o posteggio fuori mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
 - c) per **presenze in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
 - d) per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro, purché non assegnato;
 - e) per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di un posteggio di una fiera o di un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - f) per **spunta**, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
 - g) per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
 - h) per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto unico rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
 - i) per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
 - j) per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;
 - k) per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
 - l) per **posteggio**, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;

- m) per **posteggio riservato**, il posteggio individuato nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, che il Comune riserva a soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

Articolo 3. Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione,
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo. La disposizione si applica anche agli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4. Normativa igienico sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico – sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico – sanitario.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 5. Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Nelle concessioni a posto fisso i veicoli devono comunque rimanere nel posteggio, non occupare spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

Articolo 6. Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali, e nei posteggi fuori mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati, se non previsti nel presente regolamento, con provvedimento del Sindaco.
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

TITOLO II - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

CAPO I - MERCATI

Articolo 7. Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica, che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. In caso di eventi meteorici avversi o in caso di numero elevato di posteggi vuoti è consentito per i singoli settori l'accorpamento dei banchi presenti al fine di migliorare l'offerta commerciale ed il servizio al cittadino.
3. Ad esclusione del mercato alimentare di Via Scarabelli, nel caso in cui nel giorno prestabilito per il mercato ricorra una festività, il mercato è soppresso. Il posteggio fuori mercato del sabato di Via Scarabelli viene anticipato al giorno feriale precedente.

Articolo 8. Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio nei mercati (e nelle fiere)

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le attrezzature di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt e sempreché non ostacolino la libera circolazione e l'attività degli altri venditori e dei veicoli di emergenza. Il personale della Polizia Municipale potrà disporre la chiusura temporanea delle tende e dell'intero banco per garantire la viabilità nel mercato. Oggetti potranno essere appesi alle tende, purché non eccedano i limiti della superficie in concessione.
3. Le aste verticali di sostegno alle attrezzature di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le attrezzature di protezione su indicate, non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
4. E' obbligatorio mantenere nel posteggio i proprio veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, entro lo spazio destinato al posteggio. Nel caso di un titolare di due posteggi contigui è consentito mantenere nei posteggi un unico veicolo. Le caratteristiche dei mezzi utilizzati nella vendita devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti normative igienico sanitarie e comunque compatibili con le caratteristiche dell'area sulla quale insistono.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere costantemente pulito il proprio posteggio conferendo i rifiuti in appositi contenitori che al termine dell'attività di vendita dovranno essere chiusi e depositati nei cassonetti e/o sul posto, previo accordo con il soggetto gestore.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori nei mercati fino alle ore 12.30, ad eccezione dei produttori agricoli (solo ortofrutticoli) per i quali la permanenza è obbligatoria fino alle ore 10.30; nel mercato P.le Candi e nel posteggio fuori mercato di Piazza del Valle dalle ore 9.00 alle ore 16.30; nelle fiere dalle ore 17.00 alle ore 23.00. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere, l'operatore dovrà comunque presentare entro dieci giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata. Il posteggio lasciato libero non potrà essere assegnato ad altri.
8. L'occupazione del posteggio da parte degli operatori titolari nei mercati non è consentita prima delle ore 06,30. Le operazioni di sgombero devono avere inizio dopo le ore 12,30 e l'area di mercato deve essere sgomberata entro le ore 14,30.
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
10. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali "spuntisti", rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato, nonché le eventuali riserve (in via prioritaria). Qualora dunque l'assegnatario di un posteggio riservato risulti assente, o il posteggio non sia stato assegnato, verrà assegnato giornalmente in via prioritaria ad un soggetto avente i requisiti previsti dalla riserva ed in via secondaria ad altro operatore anche se non in possesso di tali requisiti.
11. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, in originale o in copia autenticata, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
12. Ogni automarket deve avere in dotazione almeno un mezzo mobile di estinzione incendi compatibile con le sostanze presenti. Gli estintori devono essere del tipo omologato e di idonea classe estinguente.
13. E' esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.

14. E' consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera.
15. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

Articolo 9. Rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nel posteggio fuori mercato e nella fiera sono rilasciate contestualmente.
2. Ai fini del rilascio dei suddetti titoli, il comune predispone appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
3. Per l'assegnazione di posteggi nelle fiere è ammessa la partecipazione al bando solo di operatori già in possesso del titolo abilitativo del commercio su aree pubbliche.
4. Il bando contiene :
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
5. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi, pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
6. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
7. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio è presentata al SUAP esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
8. Il SUAP esamina le domande pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza alle operazioni di spunta, maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, posteggio fuori mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze, il SUAP tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche; il conteggio di tale anzianità è in ogni caso limitato all'anzianità maturata dal soggetto richiedente la concessione. A parità di condizioni il SUAP tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.
9. Il conteggio dell'anzianità sarà effettuato per tutti gli anni per i quali esista agli atti del Comando Polizia Municipale idonea documentazione scritta, circa la partecipazione degli operatori; oltre tale data, da indicare chiaramente nel bando, nessun titolo di priorità sarà riconosciuto agli operatori stessi, se non a seguito di presentazione di idonea documentazione scritta, in originale, a riprova di quanto dichiarato. In casi particolari ed in via del tutto eccezionale, sentite le categorie interessate, può essere tenuto conto, per gli anni per i quali non esista alcuna documentazione agli atti di ufficio, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
10. Per l'approvazione delle graduatorie, l'Amministrazione Comunale procederà mediante l'approvazione e la pubblicazione di una prima graduatoria provvisoria, alla quale farà seguito un periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni, appositamente destinato alla eventuale presentazione di memorie, controdeduzioni ed osservazioni da parte degli operatori; quindi si procederà alla definitiva approvazione della graduatoria, dando conto delle osservazioni presentate; contro la graduatoria definitiva sarà possibile presentare ricorso al T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa.
11. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16.

Articolo 10. Assegnazione di posteggi in mercati (posteggi fuori mercato o fiere) di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati (nei posteggi fuori mercato e nelle fiere) di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);

- b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
 - c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti).
2. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 11. Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati, là dove sia possibile, posteggi a favore:
- a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che non può essere:
- a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 12. Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato, posteggi fuori mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
4. Le operazioni di spunta hanno luogo all'altezza del posteggio n.1. All'orario prefissato per l'inizio delle vendite l'addetto comunale parte dal posteggio con il numero più alto verso il posteggio n.1; quando ha raggiunto tale posteggio tutti i titolari devono essere al loro posto.
5. Ai ritardatari viene negata la presenza e l'accesso nel mercato perdendo così per la giornata il diritto al posteggio. Qualora, dopo l'assegnazione dei posti agli operatori spuntisti vi siano posteggi ancora liberi, potranno essere assegnati ai ritardatari (eliminando eventuali parità considerando la maggiore anzianità di presenza nel mercato) purché giungano nel mercato entro mezz'ora dall'orario della spunta. Se al momento della spunta l'area di un titolare di posto è occupata per cause esterne (automezzi pesanti in sosta, detriti, acqua, etc) lo stesso titolare ha la precedenza (anzianità di presenza nel mercato) nell'assegnazione dei posteggi "temporaneamente disponibili". All'aspirante sarà garantito, se possibile, un posto fuori pianta.

Articolo 13. Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato (posteggi fuori mercato e nelle fiere) gestite dal Comune viene effettuata dalla Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativi di cui è titolare.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:

- a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori, tale assenza è da considerarsi giustificata.
 7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
 8. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro, suddiviso per settori merceologici e posteggi riservati, le presenze che l'operatore titolare e non titolare di posteggio matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.
 9. Ai titolari di posteggio ed agli aspiranti viene rilasciata una tessera di controllo sulla quale gli addetti alla vigilanza riportano la data di svolgimento del mercato e appongono la propria firma, attestando così l'effettiva presenza dell'operatore.
 10. L'agente in servizio ai mercati redige un rapporto dal quale risultano le assenze degli operatori titolari di posteggio, i posti liberi e le relative presenze effettive degli spuntisti assegnatari, nonché le presenze degli aspiranti senza posteggio.
 11. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà considerata valida la presenza.

Articolo 14. Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato è consentito solo a favore di un altro soggetto avente gli stessi requisiti.

Articolo 15. Spostamento del mercato (e della fiera)

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di un posteggio fuori mercato e di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento delle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 3, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte di mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi sono chiamati tutti gli operatori solo qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 2/3 del totale complessivo dei posteggi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16. Criteri di variazione di miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando di cui sopra sarà comunicato a tutti gli operatori tramite raccomandata a.r. agli indirizzi dichiarati dagli operatori nelle comunicazioni presentate al Comune, oltre che pubblicato nell'Albo Pretorio (Albo on line) e sul sito istituzionale del Comune; la mancata comunicazione di nuovi recapiti da parte degli operatori o del mancato ritiro della raccomandata a.r. potrà causare l'esclusione dal bando stesso.
3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità maturata dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato;

- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso registro delle imprese.
4. Il bando per la migliorìa può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
 5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di migliorìa possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato e della fiera.
 6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera. Ove accordata la possibilità di scambio, gli operatori dovranno presentare al Comune apposita domanda, con firma congiunta, ed entro trenta giorni si provvederà alla variazione del posteggio sulle autorizzazioni/concessioni di posteggio.
 7. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi alimentari e non alimentari e con quelli riservati a portatori di handicap o produttori agricoli.

Articolo 17. Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati nei soli casi di manifestazioni particolari e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
Nel caso di previsione di mercato straordinario in giornata non prevista per l'effettuazione del mercato ma comunque nell'area riservata a mercato che si svolge a cadenza giornaliera con operatori diversi, il comune emetterà apposito bando specificando il numero dei posteggi disponibili, compatibilmente con l'area di mercato, e gli operatori assegnatari in base al criterio di priorità della maggiore anzianità di titolarità nel mercato.
2. Le assenze e le presenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti, ad esclusione dei mercati straordinari in giornata non prevista per il mercato ordinario.

Articolo 18. Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato, del posteggio fuori mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso.
4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.

Articolo 19. Imprenditori agricoli

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, come definiti dal D.Lgs. 228/2001 e dalla L.R. N.45 del 27/07/07, per quanto attiene al rilascio della sola concessione di posteggio nei mercati, o nella concessione temporanea per le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie, nonché per l'esercizio dell'attività di vendita, per l'occupazione giornaliera dei posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti e per il rispetto degli orari di vendita.
2. Per l'esercizio in forma itinerante o su posteggio sul territorio comunale l'imprenditore agricolo dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta comunicazione, al Comune ove ha sede l'impresa agricola, della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 228/2001 e dimostrare di essere in possesso della regolarità contributiva.

Articolo 20. Revoca della concessione di posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. La certificazione per malattia deve essere prodotta entro dieci giorni (a mezzo raccomandata o PEC) dalla data in cui si è verificata l'assenza.

Articolo 21. Mercati: localizzazione, caratteristiche e orari

MERCATINO DI TUTTI I GIORNI

DI VIA SCARABELLI DI PORTO S. STEFANO

(riservato alla vendita dei prodotti alimentari)

Con possibilità di assegnazione dei posteggi per uno o più giorni.

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: giornaliero.

Giornata svolgimento: tutti i giorni della settimana compresi i giorni festivi infrasettimanali ad eccezione della domenica.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,30 (spunta) alle ore 12,30.

L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30.

Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera dai mezzi.

Ubicazione: Via Scarabelli di Porto S. Stefano.

Superficie complessiva del mercato: mq 365.

Superficie complessiva dei posteggi: mq 168,50

Totale posteggi: n. 08, di cui:

- n. 05 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 03 riservati agli imprenditori agricoli.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATINO DI TUTTI I GIORNI

DI PIAZZA DON AZELIO BASTIANINI DI PORTO S.

STEFANO

(riservato alla vendita dei prodotti alimentari)

Con possibilità di assegnazione dei posteggi per uno o più giorni.

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: giornaliero.

Giornata svolgimento: tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica e dei giorni festivi.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,15 (spunta) alle ore 12,30.

L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30.

Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera dai mezzi.

Ubicazione: Piazza Don Azelio Bastianini di Porto S. Stefano.

Superficie complessiva del mercato: mq. 253.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 87,20

Totale posteggi: n. 03, di cui:

- n. 01 riservato ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 02 riservati agli imprenditori agricoli.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATINO DI TUTTI I GIORNI DI PIAZZA AMERIGO VESPUCCI DI PORTO ERCOLE

(riservato alla vendita dei prodotti alimentari e non alimentari)

Con possibilità di assegnazione dei posteggi per uno o più giorni.

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: giornaliero.

Giornata svolgimento: tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica, dei giorni festivi e del lunedì.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,35 (spunta) alle ore 12,30.

L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30.

Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera dai mezzi.

Ubicazione: Parcheggio di Piazza A. Vespucci, parte a ridosso della S.P. n. 2 Orbetellana di Porto Ercole.

Superficie complessiva del mercato: mq. 444.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 234.

Totale posteggi: n. 08, di cui:

- n. 02 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare. Trattasi dei numeri 2 e 6.
- n. 02 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare. Trattasi dei numeri 4 e 8.
- n. 03 riservati agli imprenditori agricoli. Trattasi dei numeri 3-5-7.
- n. 01 riservato ai portatori di handicap. Trattasi del n. 1.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATINO DI TUTTI I GIORNI DI PIAZZALE CANDI DI PORTO S. STEFANO

(riservato alla vendita dei prodotti non alimentari)

Con possibilità di assegnazione dei posteggi per uno o più giorni.

Svolgimento del mercato: stagionale.

Cadenza: giornaliero.

Giornata svolgimento: i giorni di mercato sono determinati ogni anno con ordinanza su proposta dei titolari di posteggio.

Orario di svolgimento: dalle ore 09,00 alle ore 16,30. Non è prevista la spunta.

L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30.

Poiché trattasi di concessione demaniale permanente, i mezzi possono essere lasciati in loco.

Ubicazione: Piazzale Candi di Porto S. Stefano in area demaniale marittima.

Superficie complessiva del mercato: mq. 180.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 108.

Totale posteggi: n. 03, di cui:

- n. 03 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.

Tipologia della struttura: i posteggi sono su area scoperta. Poiché trattasi di concessione demaniale permanente è commercialmente possibile l'installazione di chioschi o strutture chiuse.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATO DEL MARTEDI DI PIAZZA S. ANDREA DI PORTO S. STEFANO

(riservato alla vendita dei prodotti del settore alimentare nei numeri 1-2-3-4-5-6-7-9-11-12-13 e del settore non alimentare nei numeri 8-10-14-15-16. Produttore agricolo n. 17. Graduatorie aspiranti divise per settore).

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: martedì.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,15 (spunta) alle ore 12,30. L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30. Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera da mezzi.

Ubicazione: Piazza S. Andrea di Porto S. Stefano.

Superficie complessiva del mercato: mq. 1568.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 608,95.

Totale posteggi: n. 17, di cui:

- n. 11 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 05 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservato agli imprenditori agricoli.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

**MERCATO DEL MARTEDI
DI PIAZZA DEL MERCATO – VIA MAZZINI – PARCHEGGIO
PIAZZALE S. ANDREA DI PORTO S. STEFANO**
(riservato alla vendita dei prodotti non alimentari).

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: martedì.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,00 (spunta) alle ore 12,30. L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30. Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera da mezzi.

Ubicazione: Piazza del Mercato, Via Mazzini e Parcheggio Piazzale S. Andrea di Porto S. Stefano.

Superficie complessiva del mercato: mq. 4.312.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.094,75.

Totale posteggi: n. 58, di cui:

- n. 57 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservato ai portatori di handicap titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATO DEL LUNEDI DI PIAZZA A. VESPUCCI DI PORTO ERCOLE

(riservato alla vendita dei prodotti del settore alimentare nei numeri 1-2-3-4-5-6-8-22 e del settore non alimentare nei numeri 23-24-25. Produttore agricolo n. 47. Graduatorie aspiranti divise per settore).

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: lunedì.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,15 (spunta) alle ore 12,30. L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30. Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera da mezzi.

Ubicazione: Piazza A. Vespucci di Porto Ercole.

Superficie complessiva del mercato: mq. 712.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 396.

Totale posteggi: n. 11, di cui:

- n. 07 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.
- n. 03 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.
- n. 01 riservato agli imprenditori agricoli.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

MERCATO DEL LUNEDI DI PIAZZA A. VESPUCCI DI PORTO ERCOLE

(riservato alla vendita dei prodotti non alimentari nei numeri 26-17-31-30-29-28-27-18-32-33-34-35-36-19-41-40-39-38-37-20-42-43-44-45-46-21-7-9-10-11-12-13-14-15-16).

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: lunedì.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,00 (spunta) alle ore 12,30. L'accesso all'area del mercato è consentito dalle ore 06,30. Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera da mezzi.

Ubicazione: Piazza A. Vespucci di Porto Ercole.

Superficie complessiva del mercato: mq. 3.229.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.299,15.

Totale posteggi: n. 35, di cui:

- n. 35 riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

CAPO II – FIERE

Articolo 22. Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività nella fiera oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. L'incaricato del Comune per il servizio della fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio della vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.

Articolo 23. Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. Il comune rilascia la concessione dodecennale del posteggio della fiera sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:
 - maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso registro delle Imprese.
2. I bandi devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
3. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.
6. Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglurie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migluria.
7. Le modalità di svolgimento della Fiera di S. Erasmo di P. Ercole, sono disciplinati da apposita ordinanza sindacale.

Articolo 24. Modalità di registrazione e calcolo delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. La registrazione delle presenze nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativi di cui è titolare.
3. Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.
4. La presenza in una fiera potrà essere compiuta in funzione del numero delle volte che l'operatore si è presentato alla fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
5. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

Articolo 25. Rimando alla disciplina dei mercati

Tutte le altre disposizioni relative alla disciplina delle fiere sono le stesse previste per la regolamentazione dei mercati.

Articolo 26. Fiere: localizzazione, caratteristiche e orari

FIERA DI S. ERASMO DI PORTO ERCOLE (riservato alla vendita dei prodotti alimentari e non alimentari).

Svolgimento della fiera: in occasione della festa patronale di Porto Ercole.

Cadenza: una volta all'anno.

Giornata svolgimento: n. 4 o 5 giorni intorno al 2 giugno, decisi di anno in anno con apposita ordinanza.

Orario di svolgimento: dalle ore 11,00 alle ore 11,30 del primo giorno, verrà effettuata la spunta di inizio fiera presso il Distaccamento Polizia Municipale di Porto Ercole.
Obbligatoria l'apertura giornaliera dalle ore 17,00 (spunta giornaliera) alle ore 23,00.
Poiché trattasi di fiera che si svolge interamente in area demaniale marittima non c'è l'obbligo della rimozione dei mezzi e delle strutture.

Ubicazione: zona demaniale marittima di Porto Ercole (Via della Marina e Lungomare A. Doria).

Superficie complessiva della fiera: mq. 786,93.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 444,93.

Totale posteggi: n. 19. Riservati ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non alimentare.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione della fiera, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

CAPO III – FIERE PROMOZIONALI

Articolo 27. Fiere promozionali

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria.

Articolo 28. Affidamento dell'organizzazione e della gestione delle fiere promozionali

1. Sono ammessi quali soggetti promotori e gestori delle fiere promozionali le Associazioni di Categoria riconosciute dal CNEL, nonché i Centri Commerciali Naturali costituiti nel territorio comunale, CCIAA e Proloco.
2. Al soggetto promotore e gestore è affidata l'organizzazione e gestione dell'intera manifestazione ivi compresa l'ammissione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti morali, professionali, regolarità contributiva da parte dei medesimi, sotto la propria esclusiva responsabilità. Ai fini dell'ammissione degli operatori il soggetto promotore è tenuto all'espletamento di apposito bando pubblico con assegnazione, ai sensi dell'at. 33, comma 2, L.R. 28/2005. il soggetto promotore e gestore deve rilasciare al Comune specifica dichiarazione in ordine alla verifica sul possesso dei requisiti morali, professionali e della regolarità contributiva richiesti per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori ammessi a partecipare. Deve, inoltre essere garantito il rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari.

Articolo 29. Fiere promozionali: localizzazione, caratteristiche e orari

FIERA PROMOZIONALE DELL'ANTIQUARIATO DI PORTO S. STEFANO

(riservato alla vendita dei prodotti dell'antiquariato, artigianato, piante e fiori, modernariato e prodotti tipici locali anche alimentari).

Svolgimento della fiera: nell'ultimo week-end del mese.

Cadenza: mensile.

Giornata svolgimento: sabato e domenica.

Orario di svolgimento: dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

Ubicazione: marciapiedi lato mare del Lungomare dei Navigatori di Porto S. Stefano.

Superficie complessiva della fiera: determinata dalla ditta gestrice in relazione all'estensione dei posteggi.

Superficie complessiva dei posteggi: determinata dalla ditta gestrice.

Totale posteggi: n. 50.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

FIERA PROMOZIONALE DELL'ANTIQUARIATO DI PORTO ERCOLE
(riservato alla vendita dei prodotti dell'antiquariato, artigianato, piante e fiori, modernariato e prodotti tipici locali anche alimentari).

Svolgimento della fiera: nel secondo week-end del mese.

Cadenza: mensile.

Giornata svolgimento: sabato e domenica.

Orario di svolgimento: dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

Ubicazione: balconata di Viale Caravaggio o, in alternativa, Banchina Marinai d'Italia di Porto Ercole.

Superficie complessiva della fiera: determinata dalla ditta gestrice in relazione all'estensione dei posteggi.

Superficie complessiva dei posteggi: determinata dalla ditta gestrice.

Totale posteggi: n. 30.

Tipologia della struttura: tutti i posteggi sono su area scoperta.

Articolo 30. Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacati dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 31. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.

CAPO IV

Articolo 32. Posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 33. Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche e orari

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI PIAZZA DEL VALLE DI PORTO S. STEFANO (riservato alla vendita dei prodotti alimentari).

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: tutti i giorni festivi con facoltà di operare anche nei giorni prefestivi.

Orario di svolgimento: dalle ore 06,30 alle ore 24,00.

Ubicazione: Area pedonale di Piazza del Valle posta all'intersezione con Via Scarabelli di Porto S. Stefano.

Superficie complessiva del mercato: mq. 50.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 36.

Totale posteggi: n. 01 riservato ai titolari di abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare.

Tipologia della struttura: il posteggio è su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato.

POSTEGGIO FUORI MERCATO DI VIA SCARABELLI DI PORTO S. STEFANO (riservato alla vendita di fiori e piante)

Svolgimento del mercato: annuale.

Cadenza: settimanale.

Giornata svolgimento: sabato. Qualora ricorra una festività il mercato è anticipato al giorno feriale precedente.

Orario di svolgimento: dalle ore 08,30 (spunta) alle ore 12,30.

L'accesso all'area del posteggio è consentito dalle ore 06,30.

Entro le ore 14,00 l'area dovrà essere lasciata sgombera dai mezzi.

Ubicazione: Via Scarabelli di Porto S. Stefano, lato Giardinetti.

Superficie complessiva del mercato: mq. 50.

Superficie complessiva dei posteggi: mq. 36.

Totale posteggi: n. 01 riservato agli imprenditori agricoli ma solo per la vendita di fiori e piante.

Tipologia della struttura: il posteggio è su area scoperta.

Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria in allegato.

TITOLO III

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 34. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nei rispettivi centri urbani in concomitanza con lo svolgimento del mercato alimentare e non alimentare del lunedì di Piazza Vespucci di Porto Ercole, del mercato alimentare e non alimentare del martedì di Piazza S. Andrea-Via Mazzini di Porto S. Stefano e della fiera di S. Erasmo di Porto Ercole. Inoltre è vietato nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolgono gli altri mercati e fiere, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un chilometro.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 35. Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle seguenti aree e periodi:
 - per motivi di viabilità, anche pedonale, nei centri abitati di Porto S. Stefano e di Porto Ercole, per l'intero anno;
 - per motivi di viabilità, anche pedonale, in tutta l'area extra urbana del comune di Monte Argentario, dal 1 luglio al 31 agosto, dalla domenica precedente alla domenica successiva alla Pasqua, al 25 Aprile, al 1 maggio, al 2 giugno, al 1 novembre, al Natale e al 1 gennaio;
 - per motivi di tutela ambientale e per motivi di viabilità e per prevenzione di incendi boschivi, in Loc. Feniglia dal 1 aprile al 30 ottobre.

Art. 36. Divieto di svolgimento di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è altresì vietato nel centro storico, così come classificato negli strumenti urbanistici e qualora l'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

TITOLO IV

Art. 37. Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rimanda a quanto previsto dall'art. 104 e seguenti della Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28.

Art. 38. Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del